



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

### SEZIONE 01 Ferentino

#### Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI  
via cicerone 90  
LATINA  
BA

---

PREFETTURA DI FROSINONE  
PIAZZA DELLA LIBERTA', 14  
03100 FROSINONE  
FR

---

#### Comunicazione di cancelleria

#### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **368/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **175/2021** in data : **04/11/2021**

#### Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

*Resistente Principale*

**PREFETTURA DI FROSINONE**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



SENT N. 175/21  
R.A.C. N. 368/21  
CRON N. 1111/21  
REP. N.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO**

=====

**Sezione Civile**

nella persona del Dott. ANTONIO VELLUCCI ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n.ro 368/2021 RG promossa  
da

[REDACTED] avv.R.Iacovacci

Contro

Prefettura di Frosinone contumace

\*\*\*\*\*

**Conclusioni :** si rinvia a quelle formulate dall'attore libello introduttivo e dalla parte convenuta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente

decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

\*\*\*\*\*

A) Diritto :

**Nel merito l'opposizione va accolta**

Il ricorrente lamenta che in data il 6.7.2021 veniva notificato allo stesso ordinanza di conferma della sanzione pecuniaria emessa dalla Prefettura di Frosinone relativa all'accertamento per cui è causa; il verbale si riferisce a violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo da parte dell'autista della società ricorrente, e in special modo riguardo al rispetto prescritto per il riposo settimanale del conducente .

\*\*\*\*\*

B) Prima di esaminare le eccezioni dell'opponente , bisogna rilevare con un breve excursus della materia la evoluzione che ha avuta la materia in esame.

C) Infatti le norme hanno ben chiarito cosa deve fare l'azienda per evitare le sanzioni a suo carico quando l'autista viola le norme sui tempi di guida e riposo.

Infatti la circolare n.300/A/2438/17/11/2013 del 24marzo 2017 dal titolo "*Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi*";

*La circolare ha definitivamente chiarito quali sono gli oneri a carico delle aziende di trasporto che non vogliono rispondere a titolo di responsabilità propria ex art 174 co. 14 cds., nel caso gli autisti alle proprie dipendenze commettano una o più violazioni alla normativa sui periodi di guida ,sulle pause e sul riposo giornaliero e settimanale;*

*La stessa circolare coordina le diverse norme che incidono su questo argomento ovvero l'art 10 del Reg CE 561/06 l'art 33 del Reg UE 165/2014 e il Decreto del Direttore Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle INFRASTRUTTURE E DEI Trasporti n. 215/2016 con i chiarimenti forniti dalla stessa circolare.*

*Infatti la circolare chiarisce che :*

*a) La formazione l'istruzione e il controllo dell'attività degli autisti sono attività necessarie ma non sufficienti ad escludere la responsabilità dell'azienda , deve dimostrarla ; la stessa circolare prevede che :*

- b) *Già in sede di controllo è possibile escludere la responsabilità dell'azienda; infatti la Polstrada può autonomamente decidere di non contestare all'azienda la violazione dell'articolo 174 comma 14 perché si è in presenza di infrazioni minori e solo quando possano verificare immediatamente l'adempimento da parte dell'azienda degli oneri a proprio carico. Quindi questa novità se applicata correttamente dalle forze di polizia consente di ridurre il numero di infrazioni contestate.*
- c) *Quindi secondo la circolare la azienda deve fornire ai propri autisti della documentazione da portare con sé ,allo scopo di escludere già in sede di controllo la responsabilità a proprio carico.*
- d) *La documentazione viene specificata dalla circolare :*
- 1) istruzioni annuali*
  - 2) Ultima lettera di notifica e/o richiamo consegnata all'autista attestante il controllo periodico sull'attività dell'autista con le modalità indicate nel decreto dirigenziale e nella citata circolare del febbraio 2017;*

Quindi andiamo ad esaminare le eccezioni alla luce di questa normativa e perchè va accolto il ricorso stante tali motivi che esistono nella fattispecie di causa per cui è opposizione.

\*\*\*\*\*

**1) Esame eccezioni del ricorrente in fatto e in diritto**

**A) Nel merito**

In primis il ricorrente società ha dimostrato e ha portato in atti documentazione che dimostra , che le varie procedure siano state spiegate al conducente, quindi questa prova mette nel nulla qualsiasi altra considerazione.

Ma comunque dalla lettura dell'art 174 /14 cds si legge che lo stesso articolo sanziona le imprese che nell'esecuzione del trasporto non osservano le disposizioni contenute nel regolamento CE 561/2006 ,riferito alle modalità di trasporto e al rispetto delle ore di guida e riposo del conducente.

**B) Quindi la società ricorrente ha dimostrato viepiù di aver inviato al conducente un atto da dove chiede le spiegazioni e inizia un provvedimento disciplinare a suo carico;**

E' chiaro che l'ente resistente deve provare come recita la Cassazione cfr ex multis Cass. Civ sez. V 1999 n. 5095 che la pubblica amministrazione sebbene rivesta la figura di parte convenuta, conserva

quella sostanziale di attrice , e alla stessa è gravato l'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria. Vi è in atti anche depositato il regolamento aziendale e le norme disciplinari.

\*\*\*\*\*

C)Quindi i conducenti effettuano le loro prestazioni lavorative e sulla base di indicazioni date dall'impresa, che pertanto debbono essere confacenti al codice della strada. Se a causa di fattori esterni ed improvvisi (traffico,condizioni meteo, ecc) il conducente non è in grado di portare a termine i compiti impartiti dall'impresa ,in nessun caso potrà superare i limiti imposti , ma sarà la ditta ad organizzare in altra maniera il trasporto.

La azienda sostiene di aver istruito giustamente il proprio dipendente ,le violazioni contestate al conducente dimostrano che l'organizzazione effettuata non è valida . Se poi il conducente procede a cambiare i piani di guida ,questa circostanza esula dall'accertamento degli orari di controllo, ed è in questo caso la ditta che deve rendere i dovuti provvedimenti disciplinari del caso, cosa che emrge in tale giudizio, così da far emergere la responsabilità del conducente e non la solidale della società,cosa che in tale procedimento risulta stata effettuata dal ricorrente società.

Tutto questo non manca nel processo de quo..

Dal verbale si legge che non ha rispettato, il conducente il periodo di guida bisettimanale .

Di tale infrazione ne è a conoscenza il titolare .

La società ricorrente fa cadere la colpa sul conducente , che di propria iniziativa ha superato i limiti di guida imposti.

Quindi il caso in esame non appare come una palese violazione dei limiti del regolamento 561/2006 dovuti ad una non corretta organizzazione del lavoro da parte della società ricorrente.

\*\*\*\*\*

D)Il ricorso va accolto , perché, l'illecito dipende chiaramente dal conducente e non dalla società, che ha provato tutto quanto secondo le norme di cui sopra capitolo A) ; quindi la responsabilità dell'illecito non è solidale.

Ultima cosa da aggiungere , è che la società non contesta il fatto , attribuisce al conducente la colpa del complesso veicolare di sua proprietà in quanto non avrebbe rispettato la "informativa autisti" che regola i tempi

di guida e di riposo dei conducenti nonché il manuale delle istruzioni riguardanti le attività da competere per l'esecuzione del servizio di trasporto.

Il superamento dei tempi massimi di guida è provato per tabulas, è stato sanzionato anche il conducente il quale non ha proposto opposizione.

In diritto si osserva da ultimo che l'art.174 del c.d.s. disciplina e sanziona separatamente le responsabilità del proprietario al comma 14 e del conducente al comma 7) sul fatto che entrambi concorrono alla violazione .

Il legislatore nel tutelare la sicurezza stradale ha usato la massima rigorosità possibile , e attribuisce ad entrambi i soggetti la responsabilità della medesima violazione cioè l'eccedenza dei periodi di guida rispetto ai limiti imposti dal Reg.(CE) n. 561/2006, tranne che la società non dimostri il contrario come avvenuto in questo giudizio.

Si osserva che questo giudice è la prima volta che accoglie tali ricorsi, in quanto gli altri ricorsi effettuati da oltre diverse ditte di tutta Italia, non hanno tenuto conto della organizzazione del servizio ad esso connesso.

\*\*\*\*\*

E)Ultima considerazione è che il superamento dei suddetti limiti non giova al conducente ,ma bensì al proprietario del complesso societario, che organizza i viaggi nell'ambito della propria attività commerciale e sostiene i costi del trasporto, da qui la rigorosa materia da esaminare nei confronti della società, e la prova che deve dare la stessa per superare il conflitto di solidarietà dello illecito commesso in uno al conducente.

Il conducente che supera i limiti e i tempi di guida si rende complice della violazione , e sia la società che il conducente sono responsabili in solido, sempre che la società non provi il contrario come nella fattispecie di causa.

Sulla materia anche la Suprema Corte con le sentenze ex plurimis cfr Cass Civ sez VI 24.1.2019 n. 1921 ci viene in aiuto .

\*\*\*\*\*

E)Bisogna far rilevare altresì che la società non contesta il fatto, ma ne attribuisce la colpa al conducente del complesso veicolare di sua proprietà, che non avrebbe rispettato la "informativa conducente relativa alle regole inerenti i tempi di guida e di riposo ,oltre al manuale delle istruzioni riguardanti le



attività da compiere per l'esecuzione del servizio di trasporto dei documenti firmati per presa visione .

**F)**Le spese vanno compensate perchè sussistono giusti motivi data la materia in continua evoluzione.

Tanto premesso Il Giudice di Pace di Ferentino (Frosinone) definitivamente decidendo così provvede **P . Q . M .**

- 1) Accoglie la opposizione
- 2) Spese compensate .

Ferentino 4 novembre 2021

**Il Giudice di Pace**  
**Dott. Antonio Vellucci**

